

La legge di delegazione europea demanda al Governo di adottare i decreti legislativi

# Direttiva Iva, restyling in stile Ue

## Al via la revisione delle aliquote e del regime di franchigia

DI FRANCO RICCA

**A**vviamo l'iter domestico per la revisione delle aliquote e del regime di franchigia Iva, secondo le disposizioni delle direttive (Ue) del Consiglio 2020/285 del 16 febbraio 2020 e 2022/542 del 5 aprile 2022. È stata infatti pubblicata nella G.U. n. 46 del 24 febbraio la legge n. 15 del 21 febbraio 2024, di delegazione europea 2022-2023, che demanda al Governo di adottare decreti legislativi di recepimento di numerose direttive Ue; tra queste, le due sopracitate, recanti modifiche alla direttiva Iva (2006/112/CE del 28 novembre 2006) che dovranno essere operative dal 1° gennaio 2025. Ecco in sintesi di cosa si tratta.

**Aliquote Iva.** La direttiva 2022/542 rivede le disposizioni della direttiva Iva in tema di imposizione agevolata, stabilendo che gli stati membri possono adottare due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, per un massimo di 24 voci (beni o servizi), ed aggiornando anche l'allegato III, contenente l'elenco dei prodotti agevolabili. In aggiunta, gli stati membri possono prevedere un'aliquota ultra-ridotta e un'esenzione con diritto a detrazione per determinati prodotti da scegliere nell'ambito di un sotto-insieme del paniere. L'obiettivo è di adeguare il sistema unionale in tema di aliquote Iva alle mutate condizioni del quadro giuridico-economico, anche alla luce del definitivo abbandono del progetto di tassazione all'origine degli scambi B2B. L'operazione scatterà nel 2025 per concludersi nel 2031, quando cesseranno di applicarsi le deroghe concesse agli stati membri di mantenere le imposizioni ridotte previste dalle normative nazionali alla data del 1° gennaio 2021. Nel nuovo paniere dei prodotti agevolabili

entrano, tra l'altro, i pannelli solari, le biciclette, anche elettriche, l'abbigliamento e le calzature per bambini, le prestazioni di assistenza legale ai lavoratori ed ai meno abbienti, la fornitura di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento, i servizi di accesso ad internet forniti nell'ambito della politica di digitalizzazione, i servizi spettacolistici, culturali e sportivi anche se resi con modalità a distanza, ossia mediante accesso alla diretta streaming degli eventi.

Luogo di determinati servizi a distanza. A quest'ultimo riguardo, viene modificato l'art. 53 della direttiva Iva introducendo un nuovo criterio per la localizzazione delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, resi a privati consumatori: dall'anno prossimo, quando resi in streaming o comunque con modalità virtuali, tali servizi saranno tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario, e non più nel luogo della manifestazione.

**Regime di franchigia.** La direttiva 2020/285 modifica e regola in modo più dettagliato il regime di franchigia dall'Iva per le piccole imprese, attualmente recepito in Italia (non del tutto conformemente, come dimostra anche la problematica scaturita dalla soglia di accesso basata sul criterio di cassa anziché sul fatturato), nell'ambito della disciplina del regime forfettario e del regime di vantaggio per le persone fisiche. Tra le principali novità vi è l'abbattimento delle frontiere per l'applicazione del regime di franchigia, che potrà varcare i confini dello stato di residenza dell'interessato e valere, quindi, per le operazioni effettuate dal soggetto passivo in tutti i paesi membri, a condizione che il suo fatturato globale nell'Ue

non superi 100 mila euro. Il rispetto di questo limite sarà controllato attraverso una rendicontazione trimestrale che il soggetto dovrà inviare all'autorità del paese di stabilimento, dove dovrà identificato con un numero di partita Iva recante il suffisso "EX".

Sarà così rimossa la preclusione rinvenibile all'art. 283 della direttiva Iva, secondo cui il regime non si applica alle operazioni effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello stato membro in cui è dovuta l'imposta (in tal senso anche la Corte di giustizia Ue nella sentenza 26 ottobre 2010, C-97/09).

Gli stati membri che si avvalgono della facoltà di esonerare dall'Iva le mini-imprese dovranno quindi riconoscere l'esonero anche alle operazioni effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in altri paesi Ue, a condizione che il volume d'affari annuo realizzato dal soggetto passivo nell'Ue non superi 100 mila euro e che il valore delle operazioni effettuate dal soggetto nello stato membro in cui non è stabilito non superi la soglia prevista da tale stato per la concessione della franchigia interna (85 mila euro in Italia). Il soggetto passivo non stabilito nello stato membro che concede la franchigia non potrà beneficiarne qualora la soglia del volume d'affari annuo nell'Ue sia stata superata nell'anno civile precedente; in caso di superamento della soglia nel corso dell'anno civile, l'esonero cesserà di applicarsi a partire da quel momento.

© Riproduzione riservata

